

Adozione di un metodo di valutazione ad uso dei Confidi

La presente griglia fornisce un metodo di pre-valutazione delle imprese richiedenti l'intervento in garanzia del Fondo di prevenzione antiusura e risponde alle richieste di numerosi confidi, privi di un siffatto strumento, di dotarsi di criteri assolutamente standardizzati ed oggettivi nell'impiego dei contributi pubblici. Pertanto, tale strumento riveste carattere **facoltativo** ed è di ausilio all'attività dei Confidi, mirando anche a realizzare una maggiore trasparenza nei rapporti tra gli attori coinvolti nel processo: confidi, banche, Amministrazione, imprese, al fine di favorire tali rapporti e beneficiare i destinatari ultimi dei finanziamenti, le imprese, con una riduzione dei tempi nella fase di erogazione grazie alla pre-valutazione, di cui potrebbero anche avvalersi le banche nella concessione del finanziamento.

La griglia di valutazione proposta tiene conto dei contributi forniti da alcuni confidi "campione" e raccolti da diverse DTEF, che ne hanno chiesto la sperimentazione.

La griglia si articola in due parti principali:

- A. Individuazione delle ragioni della crisi dell'impresa;
- B. Attitudine dell'impresa al rientro nella normalità economica e sue capacità di rimborso.

Elementi propedeutici alla concessione della garanzia

1. Le ragioni della crisi

L'indagine sulle ragioni della crisi dell'impresa che richiede la garanzia del confidi pare essere senz'altro un idoneo punto di partenza per una istruttoria corretta.

Lo studio dei dati di bilancio degli ultimi anni, il settore merceologico di appartenenza, l'entità della esposizione bancaria già presente e le sue ragioni, la presenza e l'onerosità di eventuali contratti di leasing e, in generale, tutto ciò che possa rappresentare una realistica "fotografia" dello stato dell'azienda in crisi devono fornire al confidi un quadro sufficientemente chiaro per comprendere le ragioni della crisi. A tal punto possono considerarsi meritevoli di tutela solo le aziende

- oggetto di eventi straordinari negativi, quali morte o malattia del titolare o socio, ovvero di un familiare; calamità naturali, atti vandalici, furto, eventi dolosi per cui viene meno la capacità reddituale dell'azienda;
- oggetto di protesti occasionali, anche in atto, limitati per numero ed importo; soggetti con segnalazioni alla CRIF etc;
- oggetto di temporanee crisi di liquidità, determinate, per esempio, dal coinvolgimento nel fallimento di un grosso cliente o dall'avanzare ingenti crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione o di grandi imprese, non rimborsabili nel periodo;

Al di fuori di questa casistica, fatte salve le fattispecie non previste, ma comunque assimilabili a quelle sopra citate, non parrebbe esserci molto spazio per giungere ad un accoglimento dell'istanza di fideiussione. Eccezion fatta, naturalmente, per i casi particolari che, pur legittimamente tutelabili, rivestono uno scarso valore statistico.

Strettamente collegato all'accertamento delle ragioni della crisi aziendale è il giudizio che il confidi deve formulare in ordine all'utilizzo proposto per il finanziamento richiesto: una valutazione coerente dovrebbe comunque far riferimento alla casistica sopra indicata.

2. L'attitudine dell'azienda al rientro in una normalità economico-finanziaria

Secondo fondamentale elemento di giudizio è la valutazione, il più possibile precisa, delle reali possibilità, per l'azienda beneficiaria del fondo di garanzia, di risanare la propria situazione economico-finanziaria ed in tal modo permanere stabilmente sul mercato.

La risposta del confidi deve scaturire dall'analisi complementare di una serie di “dati quantitativi” ed una di “dati qualitativi”.

Fra i primi, in primo luogo i bilanci degli ultimi anni, corredati dalle dichiarazioni dei redditi dell'impresa e degli eventuali garanti; particolare attenzione va prestata ai rapporti bancari ed ai relativi affidamenti già esistenti, alle proprietà immobiliari ed agli eventuali vincoli su di esse gravanti, al volume delle attrezzature possedute, al numero dei dipendenti ed alla regolarità contributiva. Scopo dell'analisi è la valutazione del grado di capacità dell'impresa di produrre reddito e generare flussi reddituali e finanziari (cash flow) atti ad assicurare condizioni di equilibrio economico-finanziario: maggiore sarà la sua futura capacità di autofinanziamento, minore sarà per essa la necessità di ricorrere al credito, tanto meno a quello illegale.

I “dati qualitativi” che devono essere presi in considerazione, oltre alle informazioni (sia anagrafiche che etico-morali) sull'imprenditore, sui soci e sugli eventuali garanti, vertono principalmente sul tipo di attività economica svolta e sulla sua sostenibilità, con particolare riferimento alla dislocazione territoriale, all'ambito di operatività e al tipo e qualità di concorrenza ivi esistente.

Da un'analisi complementare di queste due tipologie di dati reperiti, il confidi può trarre un giudizio adeguato circa il merito creditizio dell'impresa richiedente.

Qualora la relativa istruttoria abbia esito positivo è ragionevole pensare che l'accertata attitudine dell'azienda in difficoltà a rientrare in una normalità economico-finanziaria costituisca una solida garanzia per un regolare rimborso del finanziamento ed un conseguente corretto ed efficiente utilizzo del fondo ex art. 15 legge 108/96.

3. La parametrizzazione del finanziamento alle dimensioni dell'impresa

Valutate le ragioni della crisi dell'azienda, nonché la sua attitudine al rientro nella normalità economico-finanziaria, pare opportuno che il confidi accenti la sua attenzione sulla congruità del finanziamento richiesto.

A. Le ragioni della crisi

- Crisi di liquidità temporanea: 30 punti (propedeutici)
 - fallimento cliente o situazione di sua grave difficoltà
 - crediti verso P.A.
 - crediti verso grandi imprese
 - soggetti protestati che hanno fatto fronte al debito o che hanno un protesto in atto
 - soggetti con segnalazione CRIF o Centrale dei Rischi
 - episodica inadempienza fisco-previdenziale
 - situazione di crisi settoriale e territoriale
- eventi straordinari:
 - morte/malattia del titolare o socio, ovvero di un familiare¹
 - calamità naturali
 - atti vandalici, furto, eventi dolosi²
- _____

B. Attitudine alla ripresa / capacità di rimborso

- Volume d'affari (dich. IVA) // situazione economica più recente (rispetto alla data dell'istanza)
1. _____ 15 punti
suff. : 8
- esposizione bancaria nei dodici mesi successivi all'istanza

¹ Familiare presente nello Stato di Famiglia.

² Fuori dai casi di responsabilità o complicità del titolare e/o del socio, affinché l'evento sia adducibile a causa positivamente valutata della crisi aziendale, esso deve essere stato regolarmente denunciato presso le autorità competenti e non deve essere coperto da assicurazione.

2.	<p style="text-align: center;">proprietà immobiliari³</p> <hr/> esposizione debitoria a medio/lungo termine	10 punti suff. : 6
3.	<p style="text-align: center;">volume attrezzature⁴</p> <hr/> esposizione debitoria medio/lungo termine	10 punti suff.: 6 termine
4.	numero dipendenti/reg. contributiva	5 punti suff.: 3
5.	informazioni su imprenditore/soci/garanti ⁵	10 punti suff.: 6
6.	sostenibilità dell'attività svolta/valutazione del business plan	20 punti suff.: 11

³ In assenza del bilancio si faccia riferimento al valore di mercato.

⁴ In assenza del bilancio si faccia riferimento al valore iscritto nel libro dei beni ammortizzabili, in assenza anche di quest'ultimo dato si faccia riferimento al valore di mercato. Il valore delle attrezzature va considerato al netto dell'ammortamento.

⁵ La presenza di condanne penali, in particolare per reati quali il riciclaggio, l'usura, la truffa, ed in genere per i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica e contro il patrimonio sono preclusive all'attribuzione del punteggio sufficiente. Si procede alla verifica delle informazioni relative ai garanti solo qualora il titolare o il socio non abbia raggiunto il punteggio sufficiente.

NOTA

Parte A.

Si è voluto connotare la tipica impresa che si rivolge al confidi con possesso dei titoli per essere garantita attraverso i fondi pubblici ex legge 108/96. Cioè un'impresa che, pur in presenza di criticità nella gestione, sia caratterizzata da una *sostanziale* etica nel suo agire, sia in riferimento al campo economico, al campo finanziario, al campo fiscale e previdenziale.

Le categorie individuate hanno come denominatore comune l'assoluta assenza di "dolo o colpa grave" nel giudizio sull'operato dell'imprenditore.

Il campo vuoto può essere compilato indicando anche una fattispecie non prevista, ma comunque equivalente per *ratio* a quelle indicate.

L'accertamento del verificarsi di una o più fattispecie implica l'assegnazione di 30 punti, propedeutica alla prosecuzione dell'istruttoria.

La propedeuticità è ovviamente finalizzata a garantire la tutela dei fondi pubblici solo a coloro che risultino in possesso dei requisiti necessari ad una corretta conduzione d'impresa.

Parte B.

Si tende ad individuare le possibilità dell'impresa a rientrare in una normalità economico-finanziaria, nonché le conseguenti capacità di un regolare rimborso del finanziamento.

1. Un primo parametro utile individuato (e a cui sono assegnati 15 punti) consiste nel rapporto fra il volume d'affari annuo (così come dichiarato ai fini IVA) e l'esposizione bancaria annua dell'impresa. Tale rapporto deve essere ricompreso tra i valori di 2 (valutazione sufficiente) e maggiore o uguale a 3 (valutazione massima), al fine di dimostrare il possesso di un minimo di vitalità economica che consenta concrete possibilità di recupero.
2. Il secondo parametro, rilevante ai fini della valutazione del grado di capacità dell'impresa al rimborso (ancorché indiretto) dei finanziamenti ricevuti, è individuato nel rapporto fra le proprietà immobiliari (dell'impresa, dei soci, e dei garanti) e l'esposizione debitoria a medio/lungo termine.
Sono attribuiti 10 punti per la valutazione massima e 6 per la minima. Il rapporto deve essere compreso fra 1,2 (pari a poco oltre l'80%) e 1,5 (pari a circa il 67%). I valori individuati sono abbastanza classici ed indicativi del possesso di sufficienti garanzie reali a fronte dei debiti contratti.
3. Il terzo parametro, con valutazione massima di 10 punti, consiste nel rapporto fra il volume delle attrezzature e l'esposizione bancaria a medio/lungo termine. Il rapporto deve essere ricompreso fra 1,5 (67%) e 2,5 (40%).
4. Il quarto parametro riguarda il numero dei dipendenti e la regolarità contributiva dell'impresa. Si è ritenuto di assegnarvi solo 5 punti in considerazione della particolare criticità che – statisticamente – le aziende in crisi manifestano in rapporto al possesso di tale requisito. Una diversa valutazione potrebbe rivelarsi eccessivamente penalizzante verso un considerevole numero di imprese che tipicamente si rivolgono al confidi.
5. 10 punti sono poi assegnati alle informazioni raccolte in capo all'imprenditore, ai soci, ai garanti. Il raggiungimento di un punteggio sufficiente è anch'esso propedeutico (così come avviene per i requisiti individuati nella parte A.) alla prosecuzione dell'istruttoria.

6. Il sesto ed ultimo parametro riguarda la valutazione del tipo di attività svolta dall'impresa e della sua sostenibilità, con particolare riferimento alla dislocazione territoriale, all'ambito di operatività e al tipo e qualità di concorrenza ivi esistente. Tale valutazione va correlata, più in generale a quella del *business plan* proposto e delle previsioni future.

Si è ritenuto di attribuire il punteggio di 20 proprio per la particolare rilevanza che il possesso di tali requisiti riveste nel valutare le reali possibilità di ripresa dell'azienda (e conseguentemente il corretto uso dei fondi pubblici). Anche in questo caso il raggiungimento di un punteggio di sufficienza (11) è *propedeutico* (e per le stesse ragioni sopra esposte) alla prosecuzione dell'istruttoria.

Pertanto, in estrema sintesi, la garanzia può essere concessa con l'attribuzione di almeno 70 (30 + 40) punti, con la *necessaria* assegnazione dei 30 punti previsti per la parte A) e di punteggio di almeno 6 ed 11 rispettivamente ai punti 5. e 6. , pena il verificarsi dell' ipotesi estrema ed anormale di una *garanzia concessa* (con punteggio sino a 53) *in presenza di pessime informazioni* in ordine all'imprenditore/soci/garanti ed alla sostenibilità dell'attività svolta.

Elencazione esemplificativa della documentazione da acquisire, utile per la lavorazione della pratica:

Parte A:

- 1) Copia del decreto di fallimento del tribunale fallimentare adito o documentazione equivalente (fallimento azienda cliente);
- 2) Fotocopia del titolo del credito e indicazione della causale (crediti verso P.A., verso grandi imprese)
- 3) Certificato di morte del defunto o autocertificazione; copia di cartelle cliniche, referti medici, certificato di malattia, eventuale accertamento di invalidità civile da parte di azienda ASL, dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia (*solo per la malattia del coniuge, del figlio o di parente convivente*) (morte/malattia del titolare o socio o di familiare presente nello stato di famiglia);
- 4) Fotocopia del Verbale di intervento redatto dall'autorità verificante o altro atto equipollente (calamità naturali)
- 5) Copia della denuncia alle autorità competenti (atti vandalici, furti, eventi dolosi).

Parte B:

- 1) Bilancio o, in mancanza, dichiarazione dei redditi, dichiarazione IVA (volume Affari)
- 2) certificazione rilasciata da azienda specializzata (ad es. Crif) oppure autodichiarazione relativa all'attuale situazione debitoria e a quella pregressa (situazione debitoria)
- 3) contratti dipendenti/DURC o autodichiarazione (numero dipendenti/reg. contributiva)
- 4) Certificato generale (compendio del certificato penale e di quello civile)/autocertificazione (informazioni su imprenditore/soci/garanti). Le informazioni sui garanti vanno acquisite solamente se il richiedente o i soci non raggiungono il punteggio sufficiente;
- 5) Business plan, oppure dichiarazione esplicativa della tipologia di attività e delle prospettive future (sostenibilità dell'attività).

In caso di difficoltà od impossibilità nel reperire la documentazione relativa sia alla Parte A, sia alla Parte B si suggerisce di ricorrere allo strumento dell'autocertificazione, facendone menzione.